LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GRAMSCI"
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: **84004690016**
tel.: **0125.424357 -0125.424742**; fax: **0125.424338**
sito web: **http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it**
e-mail: **TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it**

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Approvato nella seduta del 25 marzo 2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attività del Collegio dei docenti del Liceo, conformemente alla normativa vigente. In particolare, si fa riferimento a:

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni), che ha consolidato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, che riforma gli organi collegiali territoriali della scuola secondo l'art. 21 della medesima legge;
- L. 13 luglio 2015, n. 107, che riforma il sistema nazionale di istruzione e formazione e delega il riordino delle disposizioni vigenti;
- C.M. 16 aprile 1975, n. 105, relativa all'applicazione del regolamento tipo in attesa dell'adozione del regolamento interno;
- C.M. 30 agosto 2000, n. 205, comma C, che fornisce chiarimenti in materia di gestione del servizio scolastico e del personale.

CAPO I

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO

Art. 1 – Composizione

1. Il Collegio dei docenti (di seguito "Collegio") è formato dai docenti, sia di ruolo che non, in servizio presso l'istituto, unitamente
2. al Dirigente Scolastico, il quale ricopre il ruolo di Presidente (cfr. art. 3).

Art. 2 – Finalità e Compiti

1. Il Collegio, in qualità di organo collegiale della scuola, è responsabile dell'orientamento didattico-educativo, rispondendo alle specifiche esigenze dell'istituto. Ha competenza esclusiva su aspetti pedagogici e organizzativi dell'insegnamento e, attraverso deliberazioni autonome, contribuisce alla pianificazione e programmazione delle attività educative e didattiche.
2. Le decisioni del Collegio, frutto di un lavoro collettivo volto all'indirizzo, programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica degli obiettivi raggiunti – nel rispetto della libertà di insegnamento e della trasparenza – comprendono le funzioni attribuite dall'articolo 7, comma 2) del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
3. Nel formulare le proprie deliberazioni, il Collegio considera le proposte e i pareri provenienti dai Consigli di Classe, dai Dipartimenti e dalle Commissioni.
4. Fatto salvo il principio costituzionale della libertà di insegnamento, le decisioni del Collegio sono vincolanti per tutti i docenti, i quali dovranno attuarle secondo le modalità stabilite.

Art. 3 – Compiti del Presidente

1. Le sedute del Collegio sono condotte dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, da un delegato.
2. Il Presidente ha il compito di porre in discussione esclusivamente gli argomenti presenti nell'Ordine del Giorno, seguendo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione (salvo quanto previsto dall'art. 11).
3. Il Presidente ha il compito di trasmettere al Collegio, laddove possibile e con congruo anticipo, proposte, documenti e ogni altro materiale necessario all'elaborazione di mozioni ed emendamenti;
4. il Presidente svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
    a) apre e chiude la seduta conformemente a quanto stabilito dall'art. 8;
    b) regola il decorso delle discussioni secondo gli artt. 11 e 12;
    c) avvia il processo di votazione secondo l'art. 15;
    d) può proporre, come ogni altro membro, una delibera su qualsiasi punto discusso.

Art. 4 – Strutture Organizzative e Funzioni Strumentali

1. Il Collegio esercita le proprie funzioni non solo in sede plenaria, ma anche tramite riunioni e attività delle sue strutture organizzative permanenti e temporanee, costituite dai Dipartimenti (disciplinari e pluridisciplinari), dalle Commissioni ed eventualmente da forme ritenute opportune. Per l'implementazione del PTOF, inoltre, si avvale inoltre dei docenti incaricati di funzioni strumentali.
2. Tutte le strutture organizzative sono istituite mediante apposita delibera del Collegio.
3. Le sedute dei Dipartimenti, inserite nel piano annuale delle attività obbligatorie, sono presiedute da un docente coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico su indicazione del Dipartimento e hanno funzione consultiva, senza potere deliberante autonomo.
4. Le Commissioni possono presentare proposte al Dirigente Scolastico o al Collegio, limitatamente all'oggetto per il quale sono state costituite.
5. Nel caso di Commissioni temporanee, la delibera costitutiva deve indicare il termine per il completamento dell'attività.
6. All'insediamento, ogni Commissione designa un coordinatore, che fungerà da relatore, e un Segretario incaricato della verbalizzazione.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE, CONVOCAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 5 – Assemblee del Collegio

1. Le riunioni del Collegio sono riservate esclusivamente al personale docente in servizio.

Art. 6 – Convocazione

1. Il Collegio si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle attività, garantendo almeno un incontro per ogni periodo scolastico.
2. Eventuali riunioni straordinarie sono convocate dal dirigente scolastico oppure quando almeno un terzo dei membri il Collegio ne faccia richiesta al Dirigente (autoconvocazione).

3. In caso di autoconvocazione, l'incontro deve svolgersi entro quindici giorni dalla richiesta – o entro tre giorni in situazioni di necessità urgente riconosciuta dal Dirigente – con priorità all'ordine del giorno proposto dai richiedenti.
4. Le riunioni si tengono durante l'orario di servizio, in fasce diverse da quelle delle lezioni.
5. La convocazione, emanata dal Dirigente Scolastico, deve essere comunicata con almeno cinque giorni di preavviso (o 24 ore in casi di estrema urgenza) tramite circolare, includendo data, luogo, orario di inizio e fine e Ordine del Giorno.

Art. 7 – Assenze

1. Il Collegio è validamente costituito anche in presenza di assenze, salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. I docenti autorizzati dal dirigente scolastico a non presenziare alla seduta devono darne comunicazione alla segreteria amministrativa ai fini della verifica dei partecipanti all'assemblea.

Art. 8 – Validità delle Sedute

1. La seduta ha inizio all'orario stabilito e acquisisce validità con la presenza di almeno la metà più uno dei membri (quorum costitutivo).
2. Se sorge un dubbio sul numero dei presenti, qualsiasi membro può richiederne la verifica, comportando una sospensione temporanea della discussione da parte del Presidente.
3. Se il quorum non è raggiunto, la seduta viene sospesa e, trascorsi non più di dieci minuti, rinviata a data da destinarsi.

Art. 9 – Durata

1. Il Collegio si conclude quando tutti i punti dell'Ordine del Giorno sono trattati o allorché si raggiunge la scadenza prevista in sede di convocazione.
2. Allo scadere dell'orario, la discussione viene sospesa e il Collegio riconvocato per una data successiva (entro 5 giorni).
3. Il Presidente, o un membro del Collegio, può richiedere una proroga fino a 30 minuti, decisione che viene subito messa ai voti, a maggioranza, senza ulteriori dibattiti; in caso di voto contrario, la seduta termina.

Art. 10 – Definizione dell'Ordine del Giorno e Proposte di Integrazione

1. L'Ordine del Giorno è redatto dal Dirigente Scolastico in base al Piano Annuale delle Attività e alle esigenze operative, ma può essere integrato da proposte dei membri del Collegio o delle sue articolazioni (Dipartimenti, Commissioni, ecc.) purché coerenti con le competenze del Collegio.
2. Le proposte devono essere presentate per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, per una loro valutazione da parte del Dirigente scolastico; se supportate da almeno un terzo dei membri, saranno in ogni caso incluse, previa verifica della loro compatibilità.
3. Durante la riunione, ciascun membro può richiedere l'inserimento di un nuovo punto per una seduta successiva. La proposta va corredata dalle firme di almeno un terzo dei colleghi.
4. I temi deliberativi hanno priorità sugli argomenti di carattere informativo, che devono essere collocati in calce all'Ordine del Giorno.
5. Sulle "Comunicazioni del dirigente scolastico" è data facoltà ai docenti di intervenire esclusivamente con domande di chiarimento.
6. L'Ordine del giorno è vincolante, pertanto il Collegio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti.

Art. 11 – Discussione degli Argomenti

1. La discussione dei singoli argomenti posti all'Ordine del giorno può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente oppure di un docente designato relatore dell'argomento in questione, ovvero di un membro del Collegio nel caso di autoconvocazione.
2. L'Ordine del Giorno può essere modificato solo mediante una mozione d'ordine (art. 12, comma 3), mentre l'inserimento in seduta di un nuovo punto è ammesso solo se deciso all'unanimità.
3. I docenti devono iscriversi per intervenire e il Presidente concede la parola seguendo tale ordine. Non è consentito intervenire senza aver ricevuto la parola.
4. Il Presidente può intervenire per far rispettare il Regolamento e ha diritto a una replica finale.
5. È richiesto un comportamento rispettoso e collaborativo, e in qualsiasi momento i membri possono richiedere la parola per richiamare il rispetto del presente Regolamento.

Art. 12 – Modalità di Presentazione degli Interventi

1. Ogni docente, per esplicare pienamente le proprie funzioni, può intervenire durante la seduta sugli argomenti posti in trattazione nelle forme seguenti:
    a. mozione;
    b. mozione d'ordine;
    c. emendamento.
2. La mozione è una concreta proposta di deliberazione alternativa a quanto predisposto dal Dirigente scolastico o da un relatore in merito a una deliberazione posta all'Ordine del giorno. La mozione, sottoscritta da almeno un decimo dei membri del Collegio, dev'essere depositata in segreteria amministrativa almeno due giorni prima della seduta, in modo che sia resa pubblica. Come gli altri argomenti di delibera, la mozione può essere introdotta da una relazione di uno dei sottoscrittori, ed è posta in votazione contestualmente alla discussione dell'argomento all'Ordine del giorno cui si riferisce.
3. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'Ordine del giorno o, nel caso di una mozione sospensiva, anche durante la discussione, ogni membro del Collegio ha facoltà di presentare una mozione d'ordine che può essere:
    a. pregiudiziale, mirante cioè a ottenere che di quell'argomento non si discuta;
    b. sospensiva, mirante cioè a rinviare ad altra riunione del Collegio la discussione dell'argomento;
    c. modificativa della sequenza degli argomenti all'Ordine del giorno.
4. Per emendamento di un testo deliberativo o di ogni altro oggetto s'intende ogni proposta che riguardi solo una parte del testo stesso. Gli emendamenti possono essere:
    a. di modifica (emendamento sostitutivo);
    b. di soppressione (emendamento soppressivo);
    c. di integrazione (emendamento integrativo).
5. Gli emendamenti possono essere presentati durante la seduta, solo nel corso della discussione, ma mai dopo la chiusura, dell'argomento cui si riferiscono.
6. Gli eventuali emendamenti devono essere votati singolarmente e prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento.

Art. 13 – Risoluzioni

1. I membri possono proporre risoluzioni volte a indicare l'orientamento o a definire la direzione del Collegio su temi inerenti al funzionamento didattico, per i quali il Collegio non ha potere deliberante diretto. Tali risoluzioni, che esprimono l'orientamento del Collegio, sono indirizzate agli organi competenti e seguono le stesse modalità previste per le mozioni (art. 12, comma 2).

CAPO III

DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTO

Art. 14 – Deliberazioni

1. La deliberazione, espressione della volontà del Collegio, si perfeziona col voto conclusivo dopo le fasi di proposta e discussione.
2. Di norma, essa diventa esecutiva immediatamente al termine della votazione, senza necessità di ulteriori approvazioni.
3. Una volta conclusa la votazione, non è più possibile apportare modifiche alla proposta.

Art. 15 – Termine della Discussione e Dichiarazioni di Voto

1. Il Presidente dichiara la chiusura della discussione una volta esauriti gli interventi e legge integralmente la proposta di delibera.
2. Ciascun membro del Collegio, prima della votazione, può motivare la propria dichiarazione di voto.
3. Le singole dichiarazioni di voto (favorevole, contrario, astenuto) possono essere riportate nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante. Nel caso di deliberazioni che riguardano l'organizzazione didattica non saranno ammesse astensioni.
4. Una volta avviata la votazione, ulteriori interventi non sono ammessi.

Art. 16 – Validità delle Deliberazioni e Procedure di Voto

1. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice dei voti validi (non si considerano astensioni e, nelle votazioni segrete, schede bianche o nulle). Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni si effettuano per alzata di mano o, se richiesto, per appello nominale, con il Dirigente Scolastico che richiede, in ordine, l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti.
3. Ogni membro può richiedere che il proprio voto sia verbalizzato.
4. Se necessario, su richiesta e con approvazione a maggioranza semplice, si procede a una votazione per appello nominale per evidenziare il voto individuale.
5. Il conteggio dei voti è affidato a scrutatori opportunamente designati dal Presidente.
6. Qualora siano stati presentati emendamenti alla formulazione della delibera, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento e successivamente alle proposte nella loro globalità, come eventualmente modificate dagli emendamenti approvati.
7. Il Presidente, in qualità di garante delle norme, decide sull'ammissibilità di una delibera e di ciascun emendamento. In caso di non ammissibilità, in quanto in contrasto con le leggi dello Stato o con le materie di competenza del Collegio previste dal d.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, il Presidente procederà all'esclusione della proposta ovvero dell'emendamento, trascrivendo il fatto sul verbale e riportando la motivazione dell'avvenuta esclusione.
8. Se una proposta è articolata in più parti, si procede prima alla votazione di ciascuna parte e poi alla votazione complessiva.
9. Al termine della votazione, il Presidente, con l'aiuto degli scrutatori, proclama l'esito.
10. In presenza di irregolarità, il Presidente può annullare la votazione – su segnalazione degli scrutatori o di un membro – e disporre la ripetizione immediata, annotando le ragioni nel verbale.

Art. 17 – Votazioni a Scrutinio Segreto

1. Per le delibere riguardanti persone o su richiesta debitamente motivata (approvata a maggioranza semplice), si adotta la votazione a scrutinio segreto mediante scheda da depositare in un'urna. In tal caso, il Presidente istituisce un seggio composto da tre docenti.

2. Per le elezioni relative a incarichi funzionali, il numero massimo di preferenze esprimibili varia: una se i candidati sono fino a due, due se sono fino a sei, e tre per numeri superiori. Il candidato con il maggior numero di voti validi (maggioranza relativa) viene eletto; in caso di parità, prevale il candidato di età maggiore.

Art. 18 – Votazioni a Proposte Contrapposte

1. Nel caso di due proposte alternative si utilizza il ballottaggio, votando separatamente ciascuna proposta e adottando quella che riceve il maggior numero di voti.
2. Se vi sono più di due proposte, si effettua una prima votazione per determinare i voti favorevoli a ciascuna e le due che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.
3. Anche in questa procedura è ammessa l'astensione, salvo i casi descritti all'articolo 15, comma 3.

CAPO IV

PROCESSO VERBALE

Art. 19 – Redazione del Verbale

1. Di ogni seduta del Collegio deve essere redatto un processo verbale, curato dal Segretario. Chi svolge le funzioni di Segretario assume la qualifica di pubblico ufficiale ed ha la responsabilità di redigere un atto pubblico destinato per legge ad avere efficacia probatoria privilegiata relativamente alla provenienza da chi l'ha formato ed all'esistenza degli atti o fatti in esso attestati.
2. La redazione del verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati e non. In esso sono registrati anche le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha carattere sintetico. Al verbale deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato nel medesimo. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Per ogni deliberazione si dà conto dell'esito della votazione indicando in questo caso il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli, nonché il tipo di votazione seguito.

Art. 20 – Verbalizzazione degli Interventi

1. Ogni docente può richiedere che il proprio intervento venga riportato nel verbale, fornendo il testo o dettandolo direttamente al Segretario (procedura di autoverbalizzazione).

Art. 21 – Pubblicità del Verbale

1. Una copia del verbale deve essere resa disponibile al più presto o, al massimo, cinque giorni prima della riunione successiva, garantendo a ogni membro il diritto di consultazione.

Art. 22 – Approvazione del Verbale

1. La lettura e l'approvazione del verbale hanno funzione esclusivamente di verificare la corrispondenza tra quanto trascritto e la documentazione del Segretario, senza incidere sull'efficacia degli atti descritti.
2. All'inizio della seduta il Presidente chiede se vi sia la richiesta di lettura, totale o parziale, del verbale della seduta precedente; eventuali osservazioni o richieste di modifica vengono trattate immediatamente, e le modifiche in forma scritta sono allegate al verbale della seduta corrente. La discussione sul verbale è limitata a queste richieste e l'approvazione avviene per alzata di mano, con ogni membro che può chiedere la verbalizzazione del proprio voto.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 23 – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento diventa efficace a seguito dell'approvazione da parte del Collegio.

Art. 24 – Conoscenza del Regolamento

1. Per assicurare che tutti i membri siano pienamente informati, alla riunione d'insediamento annuale il Presidente, o un suo delegato, illustrerà sinteticamente i punti salienti del Regolamento, in modo che tutti conoscano le modalità di proposta e deliberazione a disposizione del corpo docente.

Art. 25 – Limiti, Approvazione e Revisione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di convocazione e svolgimento delle sedute del Collegio. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi e le disposizioni ministeriali vigenti. Qualora emergano situazioni non regolate, la loro risoluzione sarà decisa tramite voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, salvo diversa disposizione normativa.
2. Il Regolamento del Collegio è parte integrante del Regolamento d'Istituto, è pubblicato sul sito della scuola.
3. Il presente Regolamento è approvato dal Collegio a maggioranza assoluta dei suoi membri. Eventuali modifiche ad esso verranno approvate con la medesima modalità.